

SAPIENZA – UNIVERSITA' DI ROMA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA Cat. B tipo II - SSD BIO/10
(prof.ssa Anna Tramontano – Codice Bando: KAUST/Genoma2)

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 22;
VISTO lo Statuto dell'Università;
VISTO il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con D.R. n. 896 del 28.03.2011;
VISTO il D.M. n.102 del 09.03.2011 con il quale l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 12.04.2011 e del 19.04.2011;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 aprile 2011 con la quale è stato, tra l'altro deliberato di incrementare l'importo dell'assegno di ricerca rispetto al minimo stabilito dagli Organi collegiali, in relazione alla tipologia di funzione nella misura del 29,085%
VISTA la copertura economica derivante dal progetto "Systems view of biological organisms" finanziato dalla King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) - Responsabile Scientifico prof. Anna Tramontano

DISPONE

Art. 1
Progetto di Ricerca

E' indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. **1 assegno** per lo svolgimento dell'attività di ricerca di categoria B- Tipologia II della durata di **2 anni**.

Progetto di ricerca: **"Sviluppo e applicazione dei metodi per analizzare da punto di vista evolutivo regioni codificanti e non codificanti del genoma umano"** - settore scientifico disciplinare BIO/10, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare - Università degli Studi di Roma La Sapienza – Resp. scientifico prof. Anna Tramontano.

Art. 2
Durata, rinnovo ed importo dell'assegno

L'assegno avrà la durata di 2 anni e potrà essere rinnovato con lo stesso soggetto secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 3 della Legge 240/2010. La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

L'importo lordo annuo è stabilito in € 25.000,00 al lordo degli oneri a carico del beneficiario e sarà erogato al beneficiario in rate mensili.

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995 n.335 e successive modificazioni; in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 ed, in materia di congedo per malattia, l'art.1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modificazioni.

Il Dipartimento garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'attribuzione degli assegni in questione e la tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 3

Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare alla selezione coloro che siano possessori del titolo di Dottore di Ricerca (PostDoc) in Biologia Computazionale, Bioinformatica, Biologia dei Sistemi o titolo equivalente conseguito all'estero o ricercatori con curriculum più avanzato anche per aver ottenuto posizioni strutturate in Università, Enti di ricerca, istituzioni di ricerca applicata, pubbliche o private, estere o, limitatamente alle posizioni non di ruolo, italiane, ad esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22 comma 1, della Legge 240/2010.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base agli accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del Testo Unico 31.8.1993, n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

OVVERO I titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti, ai sensi della legislazione vigente, verranno valutati unicamente ai fini della selezione, dalla commissione giudicatrice; a tal fine dovranno essere tradotti, legalizzati e muniti della dichiarazione di valore a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, ed allegati alla domanda, anche in fotocopia.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.

Art.4

Domanda e termine di presentazione

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato (**Allegato A**), deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: assegniricercamedmol@uniroma1.it entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione.

Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le convocazioni per il colloquio orale, senza che vi sia pertanto altro obbligo di avviso. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Medicina Molecolare.

Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta la primo giorno feriale utile.

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da parte del candidato dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dalla procedura selettiva:

- a. cognome e nome;
- b. data e luogo di nascita;
- c. residenza;
- d. cittadinanza posseduta;
- e. godimento dei diritti politici
- f. di non aver mai riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
- g. laurea posseduta con indicazione della votazione riportata nonché la data e l'Università presso la quale è stata conseguita;
- h. equipollenza dei titoli, qualora conseguiti all'estero/Dichiarazione di valore dei titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti;
- i. di possedere il titolo di dottore di ricerca in Biologia Computazionale, Bioinformatica, Biologia dei Sistemi oppure il seguente titolo equivalente, anche conseguito all'estero ovvero, per il settore interessato, il titolo di specializzazione di area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica, o di essere ricercatore con curriculum più avanzato anche per avere ottenuto la seguente /i posizione/i strutturate in Università, Enti di ricerca, istituzioni di ricerca applicata, pubbliche o private, estere o, limitatamente alle posizioni non di ruolo, italiana (specificare quali);
- j. di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Alla domanda dovranno essere allegate, la dichiarazione relativa all'eventuale fruizione del dottorato di ricerca senza borsa e/o attività svolta in qualità di assegnista di ricerca (**Allegato B**), la fotocopia di un documento di riconoscimento e quanto previsto dall'art. 5.

Art. 5 Titoli e curriculum professionale

Alla domanda dovranno essere allegati i sottoelencati titoli in formato PDF:

- certificato di laurea con voto e con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto;
- titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente anche conseguito all'estero ovvero per i settori interessati il titolo di specializzazione di area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica;
- documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca conseguiti sia in Italia che all'estero);
- curriculum della propria attività scientifica e professionale datato e firmato;
- eventuali pubblicazioni scientifiche.

E' facoltà del candidato allegare alla domanda, in luogo dei sopraelencati titoli in originale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000.

Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili al fine della presente procedura selettiva, i candidati dovranno altresì allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all'originale (ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000).

I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati dalla traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo dalle competenti Autorità. Non è richiesta la traduzione delle pubblicazioni e dei titoli redatti in lingua inglese.

I cittadini stranieri residenti in Italia possono utilizzare dichiarazioni sostitutive, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, entro 3 mesi dall'espletamento del concorso al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate. Trascorso tale periodo il Dipartimento di Medicina Molecolare non si riterrà responsabile in alcun modo per dette pubblicazioni e titoli.

Art. 6 Selezione

I criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione, saranno espressi in centesimi e comprenderanno, con opportuni pesi, le seguenti voci:

- Voto di Laurea
- Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca
- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea
- Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa.
- Colloquio

I risultati della valutazione dei titoli, saranno resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio, mediante affissione all'albo e sul sito web del Dipartimento di Medicina Molecolare.

Art. 7 Colloquio

La prova d'esame consiste in un colloquio che verterà sul progetto di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando.

Il colloquio si terrà il 6 luglio 2011 alle 12:00 nell'aula di Chimica del Dipartimento di Scienze Biochimiche dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati e pertanto non verrà data nessun'altra comunicazione.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Nel corso del colloquio la Commissione esaminatrice verificherà la capacità del candidato di trattare gli argomenti oggetto della prova d'esame.

Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta la Commissione giudicatrice rende pubblici i risultati ottenuti dai singoli candidati.

Art. 8
Commissione giudicatrice

La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare-su proposta del Consiglio del Dipartimento-una volta scaduti i termini.

La Commissione è composta da tre membri: un Professore ordinario con funzioni di Presidente e due membri scelti tra professori e ricercatori (anche a tempo determinato) della Sapienza e ricercatori degli Enti di ricerca in convenzione; uno di essi ha anche funzioni di Segretario verbalizzante.

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Art. 9
Formazione della graduatoria di merito

La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio, formalizzandoli nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente sommando il punteggio dei titoli, delle pubblicazioni e quello dell'eventuale colloquio.

Il Direttore del Dipartimento approva con propria disposizione gli esiti della selezione cui verrà data pubblicità presso il Dipartimento e sul sito web dell'Università, dandone avviso ai concorrenti e dando luogo alla presa di servizio che dovrà avvenire nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione tramite posta elettronica, iniziando dal primo in graduatoria e quindi procedendo nell'ordine di graduatoria ove vi sia rinuncia scritta.

Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato dal bando, non dichiarino di accettarlo o non si presentino entro i termini stabiliti,.

Possono essere giustificati soltanto i differimenti dalla data di inizio del godimento dell'assegno dovuti a motivi di salute debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Art. 10
Conferimento dell'assegno di ricerca

L'assegno è conferito mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'Università.

Il vincitore dovrà produrre entro 30 giorni dal conferimento dell'assegno, pena la decadenza del diritto allo stesso una dichiarazione in carta libera ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dalla quale risulti:

- a) data e luogo di nascita;
- b) cittadinanza;
- c) godimento dei diritti politici;
- d) l'inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso.

La dichiarazione relativa ai punti b) e c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il vincitore sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà circa l'autenticità dei titoli presentati. In mancanza di rilascio di detta dichiarazione sarà tenuto a presentare i titoli valutati in originale, o, in subordine, a regolarizzarli in bollo.

E' fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445.

All'atto della presa di servizio il Direttore del Dipartimento indica all'assegnista chi sia il Responsabile scientifico al quale è affidato.

Il vincitore dovrà inoltre rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca. Del predetto Regolamento sarà fornita copia al vincitore.

Art.11 Diritti e doveri

Gli assegnisti debbono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dal Dipartimento al quale afferiscono; i compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne meramente di supporto tecnico. Gli assegnisti possono collaborare alle attività di ricerca condotte dagli studenti per la preparazione delle tesi di laurea; essi possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia.

Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolgono il loro servizio ed usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate dal Dipartimento. Qualora ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con criteri e modalità secondo la normativa vigente.

Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente alla direzione del Dipartimento nella quale svolgono la propria attività una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del Responsabile scientifico.

L'attività di ricerca può essere in parte svolta presso una Università o Ente di ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate agli assegnisti; il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Dipartimento di appartenenza su motivata proposta del Responsabile scientifico.

Art.12 Divieto di cumulo, incompatibilità, sospensione

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, nell'ambito di soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari della borsa.

I titolari degli assegni di ricerca non possono partecipare quali iscritti a Corsi di Laurea, Laurea Specialistica o Magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, Master Universitari.

Il dipendente in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, anche se part-time, titolare dell'assegno di ricerca deve essere collocato in aspettativa senza assegni.

L'assegno è individuale; i titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento di appartenenza ed a condizione che tale attività sia dichiarata dal Dipartimento stesso compatibile con l'esercizio della attività di ricerca; non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno; non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte. Il Responsabile scientifico e il titolare

dell'assegno debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali in atto o preesistenti.

Dovendo comunque garantire il regolare svolgimento delle attività di ricerca loro assegnate, previa autorizzazione del Dipartimento, sentito il Responsabile scientifico, titolari di assegno possono partecipare all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università e possono pertanto partecipare alla ripartizione dei relativi proventi, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia; possono, inoltre, partecipare alle attività svolte nell'ambito dei programmi comunitari ed internazionali e possono pertanto essere destinatari dell'attribuzione di compensi incentivanti, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia.

I Titolari degli assegni che intendano svolgere ovvero continuare a svolgere un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative o istituzioni culturali senza fine di lucro o istituzioni a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

L'attività di ricerca dell'assegnista è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Art. 13

Decadenza e risoluzione del rapporto

Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto su proposta motivata del Responsabile scientifico, approvata dal Consiglio del Dipartimento di riferimento.

Le cause di risoluzione del rapporto sono le seguenti :

- ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 6 del Regolamento, reiterato dopo un primo avviso;
- giudizio negativo espresso dal Consiglio del Dipartimento di afferenza oppure dall'organo ristretto di amministrazione e gestione dello stesso Dipartimento.

Art. 14

Pubblicità della procedura selettiva

Il bando relativo alla presente procedura selettiva verrà pubblicato mediante affissione all'Albo del Dipartimento di Medicina Molecolare, nonché attraverso il sito web del Dipartimento Medicina Molecolare, dell'Ateneo, del MIUR e dell'Unione Europea:

<http://w3.uniroma1.it/dmm/bandi/bandi.htm>

www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/assegni/

www.miur.it

<http://ec.europa.eu/euraxess/>

Per quanto non previsto nel bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Roma,

31 MAG. 2011

